



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Municipale *Con immediata esecuzione*

COPIA

N. 18 del 11 aprile 2014

Oggetto: Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro da un ex dipendente comunale. Nomina Legale dell'Ente.

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 14:00, nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6 agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui all'art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1) Dott. Enrico GULLOTTI | presente |
| 2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI | assente |
| 3) Dott. Alfio PULVIRENTI | presente |

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna Genova;

Esaminata la proposta in oggetto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area 6 Demografica e legale

- per la regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area 2 Economico – finanziaria e tributaria;

Delibera

di approvare la proposta di deliberazione, in oggetto, allegata alla presente;

di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Commissione Straordinaria

Proponente: Funzionario responsabile Area 6 Demografica e legale

Area interessata: Area 6 Demografica e legale

Oggetto: Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro da un ex dipendente comunale. Nomina Legale dell'Ente.

Data: 08.04.2014

Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e come da art. 49 del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Lì, 08.04.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 6 Demografica e
legale**

F.to: dott.ssa Valeria D'Acquisto

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

Lì, 10.04.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 Economico –
finanziaria e tributaria**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 6

Premesso che:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato a questo Ente in data 6 dicembre 2011, mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese, assunto al protocollo generale del Comune in pari data, al n. 43510, in atti, il sig. Lo Franco Giusto, dipendente in quiescenza di questo Comune, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'Avv. Santo Lo Pinto, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Lomeo, chiamava in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, per chiedere, tra l'altro, *reiectis adversis* quanto segue:

a) Ritenere e dichiarare illegittima la determinazione n. 16/AIII dell'1.02.2011, con la quale il Comune di Misilmeri ha revocato la determinazione n. 79/AIII del 26.04.2010;

b) Conseguentemente, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore:

1) a risarcire al Sig. Lo Franco il danno subito, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto cui lo stesso avrebbe avuto diritto dall'1.04.2011, data del collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, al 15.11.2012, data fino alla quale, ai sensi di quanto disposto nella determinazione n. 79/AIII del 26.4.2010, il Sig. Lo Franco sarebbe stato trattenuto in servizio, pari ad € 39.733,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

2) a versare i contributi assistenziali e previdenziali agli istituti competenti per il periodo andante dall'1.04.2011, data del collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, al 15.11.2012, data fino alla quale, ai sensi di quanto disposto nella determinazione n. 79/AIII del 26.4.2010, il Sig. Lo Franco sarebbe stato trattenuto in servizio;

3) a risarcire al Sig. Lo Franco l'ulteriore danno subito e subendo, in relazione alla minore entità della pensione corrispostagli, da determinarsi a mezzo di CTU contabile;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con nota recante prot. n. 45896 del 28 dicembre 2011, in atti, il Dott. Antonino Cutrona, Responsabile pro tempore dell'Area III "Gestione Risorse Umane e Controlli Interni" di questo Comune, testualmente affermava che: "... *nelle superiori considerazioni resta il parere dello scrivente ritenendo che le tesi di parte avversa vadano totalmente rigettate*";

Il ricorso *de quo* si è concluso con sentenza n. 428/2012, pronunciata in data 12 marzo 2012 dal Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del Lavoro, in atti, con la quale il prefato Tribunale, definitivamente pronunciando,

ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al Comune di Misilmeri le spese di lite;

Ciò premesso:

Visto il ricorso in appello, notificato a questo Ente in data 26 giugno 2012, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, assunto al protocollo generale del Comune in data 3 luglio 2012, al n. 22599, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera a), con il quale il sig. Lo Franco Giusto, nato a Misilmeri il 14.11.1945, ivi residente in Viale Europa n. 134, dipendente in quiescenza di questo Comune, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Ruggero Settimo n. 73, presso lo studio dell'Avv. Guido Lomeo che lo rappresenta e difende, chiama in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione controversie di lavoro, per chiedere la riforma della sentenza n. 428/2012, sopra citata;

Acquisito il parere del dott. Antonino Cutrona, Responsabile dell'Area 1 "Amministrativa", che ribadisce le valutazioni espresse con nota prot. n. 45896 del 28 dicembre 2011, anzi richiamata, accolte pienamente dal Giudice di prime cure;

Ritenuto che il precitato ricorso si presenta *prima facie* infondato in fatto e in diritto;

Ritenuto, altresì, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, dover resistere al ricorso in appello in parola, mediante rituale costituzione nelle forme di legge;

Considerato che il Comune, non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che, per la fattispecie di che trattasi, bisogna conferire incarico ad un avvocato esterno all'Ente, con competenza in materia di diritto del lavoro;

Visto il Titolo III, capo 2, del libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali, e in particolare, l'art. 2230, sulla prestazione d'opera intellettuale, ove va inquadrato giuridicamente il "contratto d'opera", stipulato tra il Comune e il privato professionista;

Considerato, inoltre, che per il conferimento del patrocinio legale relativo alla fattispecie in parola, è stato individuato l'Avv. Antonino Monte del foro di Palermo, già difensore del Comune nel giudizio di primo grado, conclusosi con esito favorevole per il Comune, il cui curriculum, depositato in atti, evidenzia una professionalità idonea all'espletamento del presente incarico;

Ritenuto che detta scelta sia dettata da ragioni di uniformità del giudizio e di coerenza processuale;

Visto che la fattispecie in commento trova riscontro peraltro nell'art. 4, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e che per la stessa si può prescindere dalla individuazione mediante "Elenco comunale degli Avvocati";

Vista la nota del 18 marzo 2014, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 21 marzo 2014, al n. 9606, a firma dell'Avv. Antonino Monte, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera b), con la quale lo stesso, all'uopo contattato, ha provveduto ad inviare il preventivo di spesa concernente diritti ed onorari relativi all'incarico in oggetto indicato, determinati nell'importo complessivo di € 4.600,00, oltre IVA e C.P.A. come per legge;

Dato atto che il superiore preventivo è stato redatto dal professionista in conformità a quanto stabilito nel D.M. 140/2012, decurtando di una percentuale del 15% l'importo per onorari di causa e prevedendo che, in caso di esito negativo della controversia per il Comune, si provvederà ad un'ulteriore decurtazione pari al 15% degli stessi;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere all'approvazione, del preventivo di spesa sopra cennato;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e separato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 4.600,00, oltre IVA e C.P.A. come per legge, per far fronte agli oneri afferenti alle prestazioni legali connesse alla resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione controversie di lavoro dal Sig. Lo Franco Giusto, dipendente in quiescenza di questo Comune, con imputazione del relativo esito sull'intervento cod. 1.01.02.03 cap. Peg. 124 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio esercizio finanziario 2014, in corso di formazione;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, emessa dal Legale dell'Ente, a norma di legge, in conformità al preventivo sopra richiamato, salvo anticipo in acconto, se richiesto;

Dato, altresì, atto che l'affidamento dell'incarico di cui alla presente, trova riscontro nell'art. 40, comma 1, del vigente regolamento sulla disciplina per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27 agosto 2013, il quale prevede che è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di servizi legali fino all'importo di 20.000,00 euro e, che per la fattispecie di che trattasi, consente l'individuazione del contraente su base fiduciaria;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Alla Commissione Straordinaria:

a) Resistere al ricorso in appello, notificato a questo Ente in data 26 giugno 2012, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, assunto al protocollo generale del Comune in data 3 luglio 2012, al n. 22599, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera a), con il quale il sig. Lo Franco Giusto, nato a Misilmeri il 14.11.1945, ivi residente in Viale Europa n. 134, , dipendente in quiescenza di questo Comune, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Ruggero Settimo n. 73, presso lo studio dell'Avv. Guido Lomeo che lo rappresenta e difende, chiama in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sezione controversie di lavoro, per chiedere la riforma della sentenza di primo grado n. 428/2012, sopra citata;

b) Individuare l'Avv. Antonino Monte del foro di Palermo, quale legale dell'Ente che assumerà l'incarico di difendere e rappresentare questo Comune nel giudizio di cui sopra;

c) Approvare il preventivo di spesa, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera b), proposto dal precitato Avv. Antonino Monte, relativo all'attività giudiziale da intraprendere ai fini della resistenza al ricorso in parola, dell'importo pari ad € 4.600,00, oltre IVA e CPA, come per legge, per un importo complessivo di € 5.836,48;

d) Dare atto che l'impegno di spesa complessivo pari ad € 5.836,48, scaturente dall'affidamento dell'incarico *de quo*, sarà assunto con successivo e separato provvedimento gestionale, con imputazione del relativo esito sull'intervento cod. 1.01.02.03 cap. Peg 124 denominato "Spese per liti, arbitrati e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

e) Dare, altresì, atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, dietro presentazione di regolare parcella, previa erogazione di un eventuale acconto, se richiesto;

f) Dare, in ultimo, atto che l'affidamento dell'incarico di cui alla presente, trova riscontro nell'art. 40, comma 1, del vigente regolamento sulla disciplina per

l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27 agosto 2013, il quale prevede che è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di servizi legali fino all'importo di 20.000,00 euro e, che per la fattispecie di che trattasi, consente l'individuazione del contraente su base fiduciaria;

g) Dichiarare la deliberazione di nomina del Legale dell'Ente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di attendere ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale, nell'imminenza della udienza per la discussione della causa fissata per il 17 aprile 2014.

Pre imp.138/2014

Il Proponente

F.to: dott.ssa Valeria D'Acquisto

Letto, approvato e sottoscritto.-

LA COMMISSIONE

F.to: dott. Alfio Pulvirenti

F.to: dott. Enrico Gullotti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale li, 14.04.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo on line dal 14.04.2014 al 29.04.2014
Defissa il 30.04.2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 11.04.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Anna Genova
